



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 18/06/2019 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

**ex art. 429 c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 229/2018 RG avente ad oggetto: " indennità/ rendita INAIL - malattia professionale "

**TRA**

**[REDACTED]** - rappresentata e difesa dall'Avvocato MORO GIANCARLO ed elettivamente domiciliata come in atti ( Indirizzo Telematico),

**- ricorrente**

**E**

**INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**, in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentato e difeso dagli Avvocati GIORDANO COSIMO e CAPPELLUTI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 712 VENEZIA,

**- resistente**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 29.1.2018 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha dedotto di lavorare alle dipendenze del Comune di Venezia dal 1992, sino al 30.8.2016 come educatrice di asilo nido e dal 1.9.2016, a seguito di declaratoria di inidoneità alla mansione come impiegata amministrativa; di essere affetta da "tendinopatia della cuffa dei rotatori bilaterale", causata dalle mansioni svolte di educatrice di asilo nido, come meglio descritte e nell'ambiente lavorativo indicato in ricorso.



Ha chiesto pertanto il riconoscimento del danno biologico nella misura del 10% ( per sommatoria con al malattia già riconosciuta il 13.11.2015 n. 514088641) ai sensi dell'art. 13 d.lvo 38/2000 e DM 12.7.2000. ha pertanto concluso come in ricorso.

Nel costituirsi l'l.n.a.i.l. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la malattia avrebbe origine comune e non professionale. Ha concluso come in memoria.

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, dell'esame di due testi della ricorrente e c.t.u. medico legale, la causa viene oggi discussa e decisa con la presente sentenza

\*\*\*\* \* \* \*

A seguito dell'istruttoria orale svolta che ha confermato come la ricorrente abbia svolto le seguenti mansioni come riferito dalle testi:   
██████████ " ho fatto l'educatrice di asilo nido dal 1989 sino al 2003, per 10 anni come supplente e poi sono entrata di ruolo. [...] ho lavorato sia presso l'asilo nido Gabbiano sia presso l'asilo nido Pinocchio, ho lavorato però in tutti gli asili nido del comune di Venezia soprattutto quando facevo la supplente. Sostanzialmente gli asili nido sono uguali si differenziano perché alcuni sono su un piano e altri su due piani e quindi c'è una scala da fare. [...] Comunque le strutture e il mobilio erano uguali per tutti gli asili. [...] gli asili nido ospitano bambini dai 6 mesi ai 3 anni. [...] non abbiamo mai pesato i bambini quindi non saprei dire a quale peso può arrivare un bambino di 3 anni. [...] ci sono bambini di 3 anni che vestono anche come bambini da 6 perché sono più sviluppati. [...] le nostre mansioni comprendevano sia la parte pedagogica sia la parte di accudimento dei bambini. Per cui alla mattina si accolgono i bambini, poi c'è un momento di merenda e c'è il primo cambio, poi ci sono le attività pedagogiche del mattino, il pranzo previo lavaggio di mani e poi un secondo cambio, poi i bambini vengono messi a dormire, poi c'è un ulteriore merenda quando si svegliano e prima della merenda un altro cambio. [...] se ci sono bambini che hanno problemi particolari, esempio intestinali ci sono cambi frequenti durante la giornata. [...] Per quanto



riguarda i movimenti di sollevamento delle braccia e di sollevamento di pesi [...] i fasciatoi per la comodità di non doversi piegare per cambiare i bambini arrivavano fin sopra la nostra pancia quindi erano piuttosto alti e non erano muniti di scalette per cui dovevamo sollevare i bambini da terra a sopra il fasciatoio. Questo è durato sino a qualche anno prima che io cambiassi mansioni perché abbiamo poi scoperto che esistevano delle scalette così che i bambini che sapevano camminare potevano arrivare sino al fasciatoio, camminando accompagnati sopra la scaletta. Rimanevano da sollevare i lattanti. Un altro problema riguardava il momento del pasto dei lattanti perché questi venivano fatti sedere in un tavolo a semicerchio e in seggioloni che erano incastrati tra il muro e il semicerchio in modo che non potessero cadere indietro dondolandosi pertanto dovevamo mettere i bambini all'interno del seggiolone stando però dalla parte del tavolo e poi anche tirarli fuori. Il tutto lavorando ad una altezza di bambino perché sia il tavolo sia il seggiolone erano ad altezza di bambino [...] erano seggioline più che seggioloni. [...] un altro caso in cui bisognava sollevare le braccia era quello del sollevamento dei lattanti dalle culle in legno. Avevamo delle semplici culle in legno con le sponde. Siccome queste erano piuttosto vecchie, le sponde erano bloccate non si riuscivano a far scendere e quindi bisognava sollevare il bambino oltre la spondina e poi rimetterlo dentro o viceversa. Ovviamente non erano tutte rotte, ne capitava spesso. [...] le culle con le sbarre venivano utilizzate per i lattanti cioè per i bambini fino a 15 mesi poi gli altri invece avevano dei lettini. [...] tutto quello che veniva utilizzato tipo le radio per la musica, il materiale, i vaporizzatori per disinfettare i ciucci o comunque le cose pericolose dovevano essere tenute in alto perché i bambini non ci arrivassero e quindi avevamo delle mensole e dovevamo prendere le cose alzando le braccia. [...] in alcuni nidi per esempio l'arcobaleno alle guglie, non in tutti ma in alcuni, c'era veramente poco spazio tra una culla e all'altra e quindi non c'era lo spazio e bisognava curvarsi maggiormente e fare anche forza sulle braccia maggiormente non avendo lo spazio per muoversi. [...] le attività che facevamo con i



bambini andavano dal disegno alle attività di pratiche con le mani uso di Acqua e Farina colori eccetera alle attività di movimento per cui creavamo dei percorsi oppure li portavamo fuori in giardino d'estate, oppure c'era l'utilizzo della piscina. [...] tutta il mobilio e i sanitari che vengono utilizzati dai bambini sono a misura di bambino per cui noi ci dovevamo costantemente piegare ad altezza di bambino quando li dovevamo aiutare in qualsiasi attività. Ugualmente quando li dovevamo aiutare per cambiarsi, per cambiare gli stivali per andare in giardino e cose di questo tipo. E questo anche quando si mangiava perché per ragioni didattiche noi mangiavamo insieme con i bambini e quindi usavamo la loro stessa seggiolina tenendo il piatto sulle ginocchia. [...] tenevamo la carta igienica in alto su delle mensole per evitare che i bambini la prendessero. Poi c'era anche altro materiale tipo i pennarelli che i bambini non dovevano usare sempre che venivano messi in alto in modo che i bambini non li prendessero. [...] non so dire quale fosse il rapporto maestra/bambini all'epoca in cui ho lavorato io. Adesso che lavoro presso l'ufficio che si occupa delle supplenti, e questo proprio a causa della malattia professionale, vedo che rispettiamo il rapporto indicato dalla Regione. Al tempo non so dire, credo che sicuramente quando non arrivava la supplente o arrivava in ritardo durante la giornata si superava questo rapporto. [...] sino a quando ho lavorato io andavamo a lavorare sino all'inizio della maternità obbligatorie quindi lavoravamo anche con il pancione. [...] confermo di aver lavorato con la ricorrente, ci siamo conosciute proprio quando facevamo le supplenti" ( nello stesso senso anche [REDACTED]: " Ho lavorato con la ricorrente dal 1999 al 2004 presso il Gabbiano, per un anno abbiamo lavorato in una struttura diversa perché quella in cui eravamo veniva ristrutturata. [...] le strutture[...] sono diverse da asilo ad asilo, invece i mobili e gli arredi sono uguali per tutti. almeno per quello che ho potuto vedere io perché non sono stata in tutte le strutture. [...] mi viene data lettura della dichiarazione resa dalla precedente teste. confermo le circostanze riportate con le seguenti precisazioni. Posso dire di aver dovuto seguire un bambino di 3



anni con una grave disabilità che pesava 21 kg, almeno a memoria, credo di aver chiesto alla mamma, non ho mai pesato i bambini. Per quanto riguarda il momento del pasto (pranzo) al Gabbiano c'era la possibilità di mettere i bambini nel seggiolone da dietro, per quasi tutte le posizioni però il problema era questo: si trattava di seggiole dell'altezza di circa un metro che andavano incastrate sotto il tavolo a semicerchio per rendere sicuro il bambino, inoltre il seggiolone aveva un legno di traverso davanti per evitare che il bambino cadesse in avanti, noi dovevamo mettere il bambino nel seggiolone, spingere il seggiolone sotto il tavolo in modo che i braccioli si incastrassero, poi quando dovevamo tirare fuori il bambino dovevamo fare l'operazione inversa con l'aggravante che il bambino si incastrava con i piedi in questa traversa. Abbiamo fatto presente che questi seggioloni erano scomodi e non funzionali ma furono lasciati così e quando sono venuta via c'erano ancora. [...]. li chiamiamo seggioloni ma sono alti circa un metro. Per quanto riguarda la scaletta per i fasciatoio, preciso che circa il 70% dei bambini potevano essere in grado di usarla, la restante parte no (lattanti). Preciso che al Gabbiano la sezione lattanti distava dalla mensa circa 15-20 mt e noi dovevamo portare due bambini in braccio alla volta dalla sezione lattanti alla mensa e viceversa. Per quanto riguarda le culle faccio presente che sono anche nel tempo state cambiate ma poi si incastrava sempre la spondina. Per quanto riguarda le cose messe in alto, confermo che veniva messe le cose pericolose e quant'altro è stato detto dalla precedente teste ma anche i pannolini e i cambi dei bambini, faccio presente che 80% ha ancora bisogno di essere cambiato. Quindi quando si cambiavano i bambini sia solo del pannolino che dell'abbigliamento dovevamo prendere le cose dalla mensola che al gabbiano si trovava in una bagno sopra il fasciatoio e in un altro invece erano di fronte. La mensola sopra il fasciatoio era lata per non far sbattere il bambino quando lo si alzava. [...] per la realizzazione dei percorsi avevamo materassi cubi e cilindri di una certa dimensione che dovevamo spostare e muovere perché i percorsi venivano cambiati in base al gioco che si faceva. Per quanto riguarda il



rapporto educatrice/bambino posso dire che al tempo era 1/6, al Gabbiano ricordo che eravamo 30 bambini e 6 educatrici, almeno questo per un periodo, perché siamo arrivati anche a 35/40 bambini anche 50 con aumento delle maestre ovviamente. Comunque [...] nel periodo 1999-2004 a memoria il rapporto era di 1/6 circa. Poi il rapporto è peggiorato. [...] quando c'erano bambini con disabilità c'era una sola educatrice di sostegno e per 6 ore su 9. Non ricordo se quando la ricorrente era al Gabbiano ci fossero bambini con disabilità lo ricordo che poi ne ho avuto uno 8 che è quello di cui ho riferito e poi ho deciso di passare alla scuola dell'infanzia il giorno in cui mi sono trovata da sola con 16/18 bambini e il bambino con disabilità è stato per 20 minuti perché poi doveva arrivare la collega ma sono stati 20 minuti di delirio. Anche poi quando è arrivata la collega il rapporto numerico non era rispettato").

Il c.t.u. ( dott. RONCALI), con esaustiva e condivisibile motivazione ha concluso nel senso che " - sulla scorta dell'indagine svolta, dell'approfondita anamnesi lavorati-va raccolta dalla ricorrente e della documentazione esaminata, disponiamo di elementi sufficienti per riconoscere eziologia professionale (quantomeno sotto il profilo concausale) anche alla tendinopatia degli arti superiori, in particolare il destro allegata dalla ricorrente, educatrice di Asilo Nido dal 1992 al 2016 prima di venire trasferita per inidoneità permanente a compiti impiegatizi, poiché le attività comportavano la ripetuta movimentazione manuale di carichi di peso variabile con arti superiori che sono spesso protesi verso l'alto al variare delle contingenti necessità e dell'assetto posturale; - il conseguente danno biologico permanente si può stimare del 5% (cinque percento) ex D. Lgs 38/00 per quanto attiene alle spalle con danno complessivo, tenendo conto del 6% già riconosciuto dall'INAIL per la spondilodiscopatia lombare, che è a nostro meditato parere del 10% (dieci percento)."

In ordine alla sussistenza del nesso causale, giova in particolare ricordare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità



relativo all'origine professionale della malattia non possa essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessiti di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. Cassazione 9057/04).

Tali considerazioni devono coordinarsi con il rilievo che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, così che, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cassazione SS UU n. 576/08; Cassazione n. 10741/09).

Anche recentemente la S.C. ha affermato che "in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni



iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (Sez. L - , Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018)

Quanto al rischio la S.C. ha altresì statuito che "in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata" (Sez. L - , Ordinanza n. 5066 del 05/03/2018)

Il c.t.u. si è attenuto ai principi enunciati dalla S.C. e la ricorrente ha dunque provato il nesso di causalità tra le mansioni svolte e la patologia denunciata.

Deve pertanto concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di previdenza, scaglione € 1.100-5.200, ridotto del 40% ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (modeste).

Le spese di c.t.u. seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennizzo nella misura del 10% ex TU 1124/1965, art. 13 d.lvo



38/2000, DM 12.7.2000 con condanna dell'I.n.a.i.l. ad erogare la relativa prestazione oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;

2) Condanna l'I.n.a.i.l. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.497,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario;

3) Pone definitivamente a carico dell'I.n.a.i.l. le spese di c.f.u. separatamente liquidate.

Venezia, all'udienza del 18/06/2019

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

